### SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETT



Anno 157° - Numero 206

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 settembre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
  - 1º Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledi)
  - Serie speciale: Unione europea (pubblicata il luned) e il giovedi)

  - 3º Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
    4º Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### **AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI**

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma. anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

### DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 171.

Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanita-

Pag.

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Regina Società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (16A06496).....

### DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fress Società cooperativa agricola», in Forlì e nomina del commissario liquidatore. (16A06497)..... Pag. 10


### DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina Cooperativa della Riforma Fondiaria Aulon soc. coop. agricola», in Pulsano e nomina del commissario liquidatore. (16A06498).....

### DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Muratori e Braccianti di Benedello - Società cooperativa», in Pavullo nel Frignano e nomina del commissario liquidatore. (16A06499).....

Pag. 11









DECRETO 25 luglio 2016.			Presidenza	
Liquidazione coatta amministrativa della			del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile	
«Casacooptre - Società cooperativa in liquidazione», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore. (16A06500)	Pag.	12	ORDINANZA 1° settembre 2016.  Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza	
DECRETO 29 luglio 2016.			n. 391). (16A06586) Pag. 14	4
Liquidazione coatta amministrativa della «Abita società cooperativa edilizia di abitazione in sigla "Abita soc. coop."», in Roseto degli Abruzzi e nomina del commissario liquidatore. (16A06501)	Pag.	13	ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI  Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione  Aggiornamento della pericolosità geologica in comune di Cavazzo Carnico (16A06495) Pag. 10	6
Liquidazione coatta amministrativa della so- cietà cooperativa «Cooperativa edilizia Piave», in Noventa di Piave e nomina del commissario			Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Liquidazione coatta amministrativa, della «CO.	
liquidatore. (16A06502)	Pag.	13	ECO - Società cooperativa», in Cordenons e nomina del commissario liquidatore. (16A06494)	6

dello stesso, in attesa della pronuncia dell'Autorità giudiziaria sul procedimento di fallimento pendente presso il competente Tribunale nei confronti della suddetta cooperativa;

Vista la sentenza n. 83/2015 del 19 maggio 2016 del Tribunale di Venezia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta società:

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

#### Decreta:

#### Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Piave», con sede in Noventa di Piave (VE) (C.F. 03451790277, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Miotello nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967 (codice fiscale MTL NCL 67D12 E473C) e domiciliato in Martellago (VE) in Piazza Bertati n. 6.

### Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 agosto 2016

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto Orsini

— 14 –

16A06502

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° settembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 391).

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari:

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016:

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»:

Visto il Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamità naturali del 27 giugno 2014;



Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 citata;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo:

#### Dispone:

### Art. 1.

### Efficacia dei contratti

1. I contratti e gli accordi quadro stipulati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione covile n. 388 del 26 agosto 2016, strettamente connessi alle attività di cui al comma 2 del medesimo art. 1, sono dichiarati, nelle more dell' approvazione degli organi di controllo, immediatamente efficaci ed esecutivi. Nel caso di mancata approvazione dei contratti e degli accordi quadro da parte degli organi di controllo, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 388/2016 provvederanno al pagamento del valore delle attività già eseguite nei limiti delle utilità conseguite.

### Art. 2.

### Spese funerarie

1. I Prefetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016 citata in premessa, provvedono, rispetto agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, a rimborsare gli oneri delle spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 24 agosto 2016 per le esequie dei propri congiunti, previa istruttoria da espletare sulla base di documentazione all'uopo presentata dai medesimi, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima ordinanza n. 388/2016.

### Art. 3.

Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di

sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

- 2. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria.
- 3. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
- 4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
- 5. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994.
- 6. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.
- 7. Le Regioni interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza, sono individuate, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, anche avvalendosi dei comuni.

### Art. 4.

### Donazioni

deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di



45500, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad aprire, con estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori condizioni offerte del mercato. Le risorse giacenti sul predetto conto corrente sono riversate, al termine della raccolta fondi, al conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la tesoreria Centrale dello Stato, e sono gestite secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali di cui in premessa. 2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse

donate dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa è condizionato alla circostanza che l'importo donato consenta la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A06586

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della pericolosità geologica in comune di Cavazzo Carnico

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento», con decreto del dirigente incaricato n. 32 in data 20 maggio 2016, è stato approvato l'aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica individuata in comune di Cavazzo Carnico (UD).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

16A06495

### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa, della «CO.ECO - Società cooperativa», in Cordenons e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1475 dd. 11 agosto 2016 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile, della cooperativa «CO.ECO - Società cooperativa» con sede in Cordenons, C.F. 01150690939, costituita addi 14 giugno 1989 per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Stamoni, con studio in Pordenone, via Vallona n. 48.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A06494

LOREDANA COLECCHIA, redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GU1-206) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

